

In altra riunione potrà proficuamente dissertarsi intorno agli Istituti educativi e ai sistemi di concentrazione, raggruppamento, trasformazione e inversione delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Intanto a riassumere tutto ciò che ho superiormente espresso, ho l'onore di presentare alla vostra discussione e ai vostri voti, il seguente ordine del giorno :

Ritenuto che la beneficenza pubblica in Italia rappresenta un elemento economico potentissimo, atto a provvedere efficacemente, se rettamente indirizzato, alle miserie che affliggono le nostre popolazioni :

Ritenuto che lo Stato, pure avendo l'alto ufficio di regolare il funzionamento di tale Istituto, così per garantirne l'incolumità del patrimonio, come per adattare ai bisogni sociali le forme e i metodi di erogazione, non può e non deve sostituirsi all'azione delle singole Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza ;

Ritenuto che l'attribuzione dello Stato deve limitarsi, nel campo amministrativo a prescrivere le norme generali entro cui le Istituzioni devono muoversi, salva per ciascuna l'osservanza dei particolari statuti e regolamenti, e nel campo erogativo a disciplinare le varie forme di beneficenza nei rapporti col pubblico, e a determinare i casi in cui per ragioni d'interesse generale talune di dette forme o speciali Istituzioni devono scomparire, o modificarsi ;

Ritenuto che la legge 17 luglio 1890, per i suoi effetti pratici non risponde a tali postulati fondamentali, e, informata a preconcetti di diffidenza e a considerazioni troppo limitate di carattere amministrativo ed erogativo, non ha raggiunto il fine :

a) d'impedire gli abusi,
b) di restringere le spese di amministrazione,
c) di modificare le norme antichate di beneficenza ; ma per contro ha ottenuto il risultato :

a) di complicare le funzioni amministrative,
b) di aumentare le spese di gestione,
c) di consacrare l'intangibilità di Istituzioni, che più non rispondono ai bisogni attuali delle popolazioni ;

Ritenuto che sia tempo ormai di ricondurre le cose al più esatto loro svolgimento, e che l'indirizzo preciso non possa essere dato se non da coloro che quotidianamente prestano l'opera loro per l'esercizio della pubblica carità, e che hanno campo di constatare di con-